

L'anno **2020** e questo giorno **9** del mese di **aprile** alle ore **15,00** in videoconferenza con sistema GoToMeeting, come autorizzato dalla Presidente ai sensi del Regolamento Interno di funzionamento del COA, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17-3-2020 n.18 e viste le linee guida del CNF, sono presenti da remoto:

PRESIDENTE (da remoto) **Avv. Celestina Tinelli**

VICEPRESIDENTE (da remoto) **Avv. Rosanna Beifiori**

SEGRETARIO (da remoto) **Avv. Franca Porta**

TESORIERE (da remoto) **Avv. Massimo Romolotti**

Consiglieri Avv.ti: **CORSI FRANCESCA** (da remoto), **MARCELLO FORNACIARI** (da remoto), **GRAMOLI PAOLO NELLO** (da remoto), **MATTEO MARCHESINI** (da remoto) **PREITE FRANCESCA** (da remoto), **ROVACCHI MARTA** (da remoto), **DANIELE SILINGARDI** (da remoto), **SIMONAZZI MAURA** (da remoto).

Assenti giustificati: Marialaura Terenziani, Giulio Sica e Franco Mazza.

Funge da segretario l'Avv .Franca Porta

ODG

- 1) SOVRAFFOLLAMENTO CARCERI E RISCHIO EPIDEMIOLOGICO- PROPOSTA DI DELIBERA (REL. AVV. BEIFIORI)**
- 2) PROPOSTA INTERPRETAZIONE CONVENZIONE ITALO-FRANCESE UNIBO (REL. AVV. MARCHESINI)**
- 3) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AGGIORNAMENTI (REL. AVV. FRANCA PORTA)**
- 4) GESTIONE FERIE E PERMESSI ARRETRATI DIPENDENTI COA (REL. AVV. PORTA)**
- 5) PROROGA CONTRATTO TIROCINANTE (REL. AVV. PORTA)**

- 6) **ELENCO CURATORI SPECIALI DEI MINORI (REL. AVV. BEIFIORI)**
- 7) **ASSENZE UTENTI PRENOTALEX (REL. AVV. PORTA)**
- 8) **COMMISSIONE COMUNICAZIONE: AGGIORNAMENTO LAVORI NUOVO SITO WEB ORDINE AVVOCATI (REL. AVV. SIMONAZZI)**
- 9) **INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN RELAZIONE A SEGNALAZIONE DA COLLEGA VERSO TRIBUNALE MINORENNI (REL. AVV. BEIFIORI)**
- 10) **FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE COA A VOTARE IN ASSEMBLEA LA MODIFICA DELLO STATUTO (DA COLLEGIO REVISORI A REVISORE MONOCRATICO), EFFETTUARE NOMINA DEL REVISORE NELLA PERSONA DELL'AVV. VITTORIO GUIDETTI, E BILANCIO (REL. AVV. TINELLI)**
- 11) **PARERE RICHIESTO DA COLLEGA (REL. AVV. MARCHESINI)**
- 12) **VARIE ED EVENTUALI**
- 13) **DICHIARAZIONI CONTINUITA' PROFESSIONALE – AGGIORNAMENTI (REL. AVV. PORTA)**
- 14) **PROTOCOLLO TRIBUNALE MINORENNI BOLOGNA UDIENZE CIVILI (REL. AVV. TINELLI)**
- 15) **PROTOCOLLO UDIENZE TRIBUNALE RIESAME BOLOGNA (Rel. Avv. BEIFIORI)**

Preliminarmente viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

**1) SOVRAFFOLLAMENTO CARCERI E RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO- PROPOSTA DI DELIBERA (REL. AVV. BEIFIORI)**

Il Consiglio, sentita la relazione della Vice Presidente,

premessi

- che da più parti è stato evidenziato come il sovraffollamento delle carceri italiane (il più alto d'Europa) rappresenti un fattore di gravissimo ampliamento del rischio di contagio da COVID 19;

- che l'allarme è stato condiviso, non solo dall'Avvocatura, ma anche dalla Magistratura nelle sue esplicazioni più alte ed in quelle associative, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalle Università, dagli operatori penitenziari e da quelli del volontariato, per non parlare delle accorate denunce del Garante Nazionale per i detenuti, dei richiami del Presidente Mattarella e, da ultimo, dell'appello lanciato dal Sommo Pontefice;

- che, a causa del largo ricorso alla custodia cautelare carceraria, sono accomunati nel rischio di contrarre il virus sia i condannati che coloro che sono sottoposti a misura cautelare custodiale, per i quali vale comunque il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;

preso atto

- che il virus ha già fatto ingresso nelle carceri italiane contagiando sia detenuti (condannati e in attesa di essere giudicati) che personale della polizia penitenziaria e dell'amministrazione, che volontari, come attestato dalle notizie provenienti da diversi istituti italiani;

- che, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, tra le altre notizie di contagi e di decessi, è di pochi giorni fa quella della morte di persona sottoposta a misura custodiale carceraria nel carcere bolognese della Dozza cui è stata concessa la sostituzione con gli arresti domiciliari in ospedale quando ormai era troppo tardi;

rilevato

- che le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sono del tutto inadeguate a fronteggiare l'emergenza avendo vincolato l'applicabilità di misure, già di per sé insufficienti ad arginare la diffusione del virus, a condizioni assolutamente incompatibili con l'emergenza sanitaria in atto e con l'urgenza che la caratterizza;

- che, inoltre, nel provvedimento in questione, nulla si dice rispetto alla distinzione tra condannati in via definitiva e persone sottoposte a cautela, con ciò svilendo in modo inaccettabile il contenuto dell'art. 27 Cost.;

- che, in generale, il D.L. 18/2020 non assicura la tutela del diritto primario alla vita e alla salute di tutte le persone che a vario titolo subiscono gli effetti del sovraffollamento delle carceri italiane;

delibera

- di sollecitare tutte le forze politiche affinché si attivino, in sede di conversione del D.L. 18/2020, per ottenere le modifiche auspiccate con forza da più parti, ossia l'estensione della possibilità di fruire delle misure alternative per residui pena fino ad almeno 24 mesi, svincolando tale possibilità da presupposti allo stato non attuabili che ne svuoterebbero le finalità, risultando incompatibili con la situazione di urgenza in essere, prevedendo altresì la concessione in prima istanza delle licenze previste per i detenuti semiliberi, estendendo tale possibilità

anche ai detenuti sottoposti a programma ex art. 21 O.P.;

- di sensibilizzare la Magistratura giudicante affinché consideri come extrema ratio la misura della custodia cautelare in carcere e, per i casi in cui la stessa è già stata applicata, riveda con la massima urgenza i criteri di mantenimento della stessa;
- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale e di darne comunicazione agli iscritti;
- di trasmettere la presente delibera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, a tutti i gruppi parlamentari, a tutti i Capi degli Uffici Giudiziari del Circondario e del Distretto, a tutti gli Ordini Forensi Italiani, al C.N.F., all'O.C.F.

Alle ore 15,50 si collegano l'avv. Marialaura Terenziani e l'avv. Giulio Sica.

2) PROPOSTA INTERPRETAZIONE CONVENZIONE ITALO-FRANCESE UNIBO (REL. AVV. MARCHESINI)

Prende la parola il Consigliere Avv. Marchesini il quale illustra la richiesta pervenutaci dall'Università di Bologna, rappresentando la necessità di avere un parere che abbia valenza nazionale onde evitare trattamenti discriminatori da ordine territoriale a ordine territoriale:

Conseguentemente il Consiglio

Delibera

Di sottoporre al CNF la seguente richiesta di parere:

“Con la presente si chiede al Consiglio Nazionale Forense un parere in merito alla interpretazione di un requisito necessario per la anticipazione facoltativa di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, in costanza degli studi universitari, previsto dalla Convenzione stipulata tra l'Università di

Bologna e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Biella

(<https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Bologna/anticipazione-semester-di-tirocinio-per-laccesso-alla-professione-forense>)

In particolare lo scrivente Ordine territoriale segnala una problematica sorta in relazione ad uno dei suddetti requisiti e che riguarda in particolare gli studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza Italo-Francese.

Si tratta di studenti italiani, regolarmente iscritti all'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, che possono acquisire il doppio titolo (valido in Italia ed in Francia) in base a specifici accordi sussistenti tra le due Università, italiana e francese.

A tal fine il loro piano di studi è stato modificato rispetto a quello "ordinario" del percorso di laurea, anticipando ai primi quattro anni taluni esami normalmente previsti al quinto anno, per consentire (nell'ultimo anno) di sostenere soprattutto esami francesi.

Ora, data questa particolare situazione, quasi tutti gli studenti italo-francesi non riescono ad essere in regola, al termine del quarto anno, con gli esami, dovendo spesso ancora sostenere alcuni esami opzionali che vengono rinviati al V° anno di studi.

Questi studenti (generalmente tutti particolarmente dotati e validi, data la particolare complessità e difficoltà del loro percorso di studi) hanno di frequente intenzione di avvalersi della cosiddetta pratica anticipata e si sono già presentati casi di universitari in questa situazione (con studi legali già pronti ad accoglierli).

Tuttavia, l'art. 3, comma 1, della Convenzione subordina l'accesso al tirocinio

anticipato a tre requisiti che di seguito si riportano:

a) l'ottenimento di crediti in 7 materie menzionate all'art. 3 della Convenzione; b) l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea; c) l'essere "in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea".

I primi due requisiti non pongono problemi per gli studenti del corso italo-francese e non richiedono particolare attenzione.

In relazione al requisito sub c), al contrario, si possono fornire, in linea teorica, due differenti interpretazioni:

I°) che lo studente debba essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto previsti dal proprio particolare corso di laurea, che potrebbe essere anche diverso da quello "ordinario" di giurisprudenza.

II°) che lo studente debba essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto previsti dall' "ordinario" corso di laurea in giurisprudenza.

La differenza sussiste nel fatto che se si accogliesse la prima interpretazione gli studenti italo-francesi, per quanto sopra detto, non potrebbero, per la maggior parte, essere ammessi alla pratica anticipata, perché, come si è detto, potrebbero essere in pari con gli esami del regime "ordinario" ma non con gli esami del loro particolare corso di laurea.

Se si accogliesse, invece, la lettura di cui al punto II°) potrebbero essere ammessi praticamente nella totalità dei casi.

Ad una prima analisi sembrerebbe che questa seconda interpretazione sia più corretta e conforme alla ratio della Convenzione, che mira ad individuare le competenze minime necessarie per accedere alla pratica forense. Competenze che sono ovviamente valutate e bilanciate avendo come riferimento l'ordinario corso di laurea in giurisprudenza, così come è stato progettato e sviluppato dagli organi

accademici.

Nel caso degli studenti italo-francesi (e di altri corsi che consentono il doppio titolo), la diversa concentrazione degli esami italiani nei primi quattro anni è invece soprattutto funzionale ad altre esigenze, prima fra tutte quella di ripartire nei vari anni esami italiani ed esami francesi.

Diversamente interpretando si giungerebbe alla conseguenza per cui gli studenti italo-francesi, che rispettano i requisiti convenzionali e che sono altresì in pari con quegli esami fino al quarto anno richiesti per uno studente "ordinario", non potrebbero godere di un beneficio invece concesso alla generalità degli altri studenti e la scelta di un percorso di laurea più impegnativo e più formativo (come quello del doppio titolo) potrebbe essere sostanzialmente penalizzato dal rispetto rigoroso della lettera della Convenzione.

Si rimette, tuttavia, la sopraesposta valutazione interpretativa al giudizio del Consiglio Nazionale Forense affinché voglia esprimere un parere in merito alla correttezza della posizione che lo scrivente Ordine territoriale intende assumere sulla questione proposta, oppure voglia indicare altra migliore interpretazione.”

3) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AGGIORNAMENTI (REL. AVV. FRANCA PORTA)

omissis

Omissis

**4) GESTIONE FERIE E PERMESSI ARRETRATI DIPENDENTI COA
(REL. AVV. PORTA)**

Omissis

5) PROROGA CONTRATTO TIROCINANTE (REL. AVV. PORTA)

L'avvocato Porta riferisce circa la scadenza del tirocinio di Lorenzo Corradi per la data del 5 maggio 2020.

Il tirocinio essendo già stato oggetto di proroga non potrà venir prorogato ulteriormente.

Il Consiglio

Prende atto.

6) ELENCO CURATORI SPECIALI DEI MINORI (REL. AVV. BEIFIORI)

L'avv. Beifiori riferisce circa i risultati della richiesta a suo tempo inviata agli iscritti volta a raccogliere la disponibilità dei colleghi ad essere nominati curatori speciali dei minori.

I colleghi che hanno dato la disponibilità sono 10 e, pertanto ritenuto il numero esiguo,

il Consiglio

da mandato alla Vice Presidente avv. Beifiori di rinnovare tale comunicazione agli iscritti corredando tale comunicazione con un elenco di quelli che sono gli obblighi ed incombenze del curatore speciale del minore sia nel processo civile sia nel processo penale.

Al contempo il Consiglio

delibera

di trasmettere al Tribunale i nominativi dei colleghi che hanno già dato la loro disponibilità.

Manda al segretario di dare esecuzione della presente delibera.

7) ASSENZE UTENTI PRENOTALEX (REL. AVV. PORTA)

Il Consiglio, in relazione alle segnalazioni assenze degli iscritti prenotati con il sistema "prenotalex", richiamata la propria delibera, adottata nella seduta dello scorso 2 marzo manda al Segretario di inviare comunicazione ai colleghi segnalati

al termine dell'emergenza sanitaria.

**8) COMMISSIONE COMUNICAZIONE: AGGIORNAMENTO LAVORI
NUOVO SITO WEB ORDINE AVVOCATI**

(REL. AVV. SIMONAZZI)

Il presente punto viene rinviato al prossimo consiglio ordinario del 20 aprile 2020

**9) INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN RELAZIONE A
SEGNALAZIONE DA COLLEGA VERSO TRIBUNALE MINORENNI**

(REL. AVV. BEIFIORI)

L'Avv. Beifiori riferisce della segnalazione pervenuta dall'Avv. *omissis* in data 26/03 u.s. in relazione alla mancata emissione del decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato da parte del Tribunale Minorenni di Bologna.

Il Consiglio

Delibera di inviare segnalazione di tale situazione al Presidente del Tribunale per i minorenni dr. Spadaro, così come dallo stesso richiesto nel corso dell'incontro tenutosi presso l'Ordine allorché chiese di segnalare a lui personalmente le problematiche che sarebbero emerse relativamente al Tribunale per i Minorenni.

**10) FONDAZIONE AVVOCATURA REGGIANA AUTORIZZAZIONE
ALLA PRESIDENTE COA A VOTARE IN ASSEMBLEA LA MODIFICA
DELLO STATUTO (DA COLLEGIO REVISORI A REVISORE
MONOCRATICO), EFFETTUARE NOMINA DEL REVISORE NELLA
PERSONA DELL'AVV. VITTORIO GUIDETTI, E BILANCIO (REL. AVV.
TINELLI)**

Rinvio al prossimo COA del 20 aprile 2020.

11) PARERE RICHIESTO DA COLLEGA (REL. AVV. MARCHESINI)

L'Avv. Marchesini riferisce del parere richiesto *omissis*

(cancellato dall'Albo nel 2003).

Il Consiglio delibera di inviare il seguente parere:

“Gentilissimo <<omissis>>,”

in relazione al parere richiesto, premesso che il Consiglio dell'Ordine non può entrare in nessun caso specifico, dobbiamo fare preciso riferimento alla LP 247/12 e, precisamente all'art. 2 della stessa che, al punto 3) recita “L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato” ed al punto 7) “L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato”.

Quindi potrà fregiarsi del titolo di avvocato soltanto chi si trovi nella situazione, di essere, o di essere stato iscritto ad un albo circondariale e di non essere dallo stesso stato radiato.

Quanto alla seconda questione, relativa a quali attività connesse al titolo professionale un avvocato possa svolgere senza essere iscritto all'albo, si ritiene che vada esaminata alla luce dell'art.2, punto 6) della L.247/2012.

In particolare la citata Legge 247/2012, all'art. 2, comma 6, recita “[...] l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato, è di competenza degli avvocati. E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e organizzata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto a favore del quale l'opera viene prestata [...]”.

Si può pertanto sostenere che il soggetto che abbia legittimamente acquisito il diritto di fregiarsi del titolo di avvocato, per aver superato l'esame di abilitazione alla professione e per essere stato iscritto nel relativo albo professionale, possa continuare ad usare tale titolo anche dopo la sua cancellazione da detto albo, fermo restando che dopo detta cancellazione gli sarà inibito l'esercizio della professione forense" a pena di esercizio abusivo.

Si precisa, pertanto, che, lo svolgimento di attività stragiudiziale da parte di avvocato non più iscritto all'Albo è consentita solo in virtù della instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di contratto di prestazione di opera continuativa e organizzata per l'esercizio di attività stragiudiziale nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto a favore del quale l'opera viene prestata, e nel caso di spendita del titolo dovrà essere accompagnata da una adeguata specificazione che detto avvocato non è iscritto nel relativo albo professionale per non ingenerare l'idea che ancora si eserciti la professione.

Per quanto sopra questo Consiglio non può che raccomandare di attenersi rigorosamente alle disposizioni contemplate nelle norme sopra richiamate e che, per comodità di consultazione, integralmente si riportano nella loro più recente formulazione:

Art. 2 - Disciplina della professione di avvocato

- 1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.*
- 2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.*
- 3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del*

diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di

assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. 8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.”

12) VARIE ED EVENTUALI

- (A) Segnalazione a CDD colleghi per pubblicità ingannevole legata alla situazione emergenziale COVID-19 - avv. Alessio Marchetti Pia (Milano da LinkedIn - Avv. Simonazzi);

omissis

omissis

Omissis

-(B) Richiesta recapito telefonico iscritta (prot. n. 988/2020)

omissis

- (C) Richiesta informazioni Avv. *omissis* – Cassa Forense

L'Avv. Terenziani riferisce della comunicazione pervenuta dall'Avv.

omissis.

L'avvocato Terenziani riferisce di una richiesta di interpello a Cassa Forense circa la questione relativa all'esclusione dei percettori di trattamento pensionistico dal contributo previsto per il mese di marzo di € 600.

Precisa che l'Ordine di Reggio Emilia non ha ricevuto alcuna richiesta in tal senso.

Il Consiglio prende atto.

-(D) ADESIONE

L'ordine degli avvocati di Reggio Emilia condivide ed aderisce al:

“ Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione

UNA RISPOSTA CONCRETA ALL'EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE

Nella situazione di grave emergenza nella quale versa il nostro Paese, la politica della giustizia non può fare a meno di considerare che c'è un modo per affrontare alcuni gravissimi problemi che coinvolgono tutti, cittadini, imprese, associazioni, pubblica amministrazione, nell'inevitabile rallentamento dell'operatività del sistema giustizia.

Il modo è quello di confidare nella funzione alta della strada complementare alla giurisdizione. Negoziazione e mediazione, pratiche ormai note al nostro ordinamento e ai professionisti del conflitto, da tempo oggetto di incentivi anche a livello europeo, sono la sponda di soccorso e assistenza di tutti quei cittadini e di quelle imprese che hanno bisogno di trovare una soluzione celere per la gestione dei loro conflitti che, se già pendenti presso i giudici del Paese vedranno rinviare necessariamente l'esito, se ancora non azionati rimarranno senza risposta per lungo tempo.

La negoziazione e la mediazione possono oggi più che mai offrire l'opportunità di una soluzione tempestiva e conveniente per entrambe le parti della lite.

La rinegoziazione di un contratto in condizioni di eccessiva onerosità sopravvenuta o per il sopravvenire di una causa di risoluzione, le controversie di qualsiasi tipo e natura da cui dipendeva la prestazione di una somma di denaro, i rapporti in crisi di natura societaria e commerciale in genere la cui soluzione sarebbe stata decisiva per la riorganizzazione dell'impresa, le relazioni critiche fra la banca e i suoi clienti che richiedono una cura particolare delle possibili condizioni di risanamento, le pretese verso la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese in attesa di risposta, sono solo una minima parte delle situazioni che, in mancanza di un intervento dedicato e congruo, renderanno la giustizia di questo Paese gravemente insostenibile.

Occorre prendere atto che in un momento come quello che stiamo attraversando abbiamo a disposizione mezzi potenti per la gestione efficiente del cambiamento.

Si può chiedere:

- agli Avvocati di lavorare con convinzione e massimo impegno, considerata la mole del contenzioso, nelle sedi negoziali della composizione bonaria dei conflitti, nell'interesse dei cittadini e delle imprese loro clienti
- ai Giudici di concedere alle parti delle cause pendenti quello stesso tempo generato dall'inevitabile differimento delle udienze affinché trovino una soluzione secondo i loro interessi, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione
- ai Mediatori di lavorare tanto e bene, portando la loro competente assistenza alle parti del conflitto, in via telematica fino a quando sarà necessario e in presenza appena possibile
- ai Cittadini tutti di aprirsi al dialogo esercitando la loro capacità di esprimere il disagio, ma anche di proporre soluzioni, affidandosi ai loro consulenti e al ruolo di chi con competenza li guida nella pacifica ricerca dell'accordo
- alle Imprese di attivarsi con fiducia e con impegno verso la soluzione delle criticità dei rapporti commerciali, di usare tutta la loro capacità strategica e di visione del futuro per affrontare in modo costruttivo le difficoltà del momento e del post emergenza
- all'Accademia di compiere uno sforzo ulteriore per offrire una formazione di alto livello adeguata all'esigenza dei professionisti del conflitto di acquisire le più qualificate competenze tecniche in mediazione e negoziazione
- alla Pubblica Amministrazione di adottare strumenti e pratiche che realizzano la comunicazione efficace e, in particolare, la conquista di fiducia da parte del

cittadino

- al Governo di ascoltare e adottare discipline, prassi e valori a beneficio dei cittadini, dei professionisti, delle imprese, dell'azione pubblica.

L'attuale momento storico, oltre a rivoluzionare le abitudini quotidiane di ciascuno di noi, ha visto fare ampio uso della legislazione d'urgenza.

La normativa emergenziale emanata in questi giorni si è occupata espressamente e per la prima volta contemporaneamente di tutti i settori del sistema Giustizia: civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, penitenziaria, stragiudiziale.

Sia sufficiente segnalare le misure di cui agli artt. 88 e 91 del decreto legge 18/2020 che prevedono, rispettivamente, ipotesi di risoluzione dei contratti in materia di soggiorno e acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, nonché l'esclusione della responsabilità del debitore in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento.

Entrambe le misure determineranno un elevato grado di contenzioso o comporteranno una diversa gestione del contenzioso già in essere.

Al fine di evitare un ulteriore rallentamento del servizio Giustizia a causa del contenzioso di natura emergenziale, è sicuramente utile e opportuno affidarne la gestione, per quanto possibile e nel rispetto della legge, alla pratica dell'autonomia privata assistita da professionisti competenti e dal mediatore dei conflitti, cioè nella sede ove è possibile il confronto costruttivo delle posizioni e degli interessi e il perseguimento di soluzioni strategiche a vantaggio di tutte le parti.

In tal senso, la mediazione civile e commerciale e la negoziazione che negli ultimi

anni, pur con difficoltà, hanno contribuito a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici, nonché a ridurre il contenzioso giudiziale, possono essere strumenti di potente ausilio nell'attuale processo di regolamentazione emergenziale.

Da non sottovalutare, inoltre, l'indiscussa efficacia della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell'autonomia, della consapevolezza e della responsabilità, volano di rinascita delle relazioni sociali.

La coesione sociale è l'esito tipico della mediazione, la grande sfida del nostro impegno, il presupposto della rinascita anche economica del Paese.

La pratica della mediazione potrà essere l'antidoto per disinnescare l'inevitabile esacerbarsi dei conflitti in un tessuto sociale profondamente lacerato.

Firenze, 28 marzo 2020

Documento degli Esperti membri del Tavolo Ministeriale sulle Procedure stragiudiziali in ambito civile e commerciale.

Prof. Mauro Bove

Dott.ssa Luciana Breggia

Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi Prof. Carlo Alberto Giusti

Dott.ssa Mirella Delia

Prof. Vincenzo Di Cataldo

Prof.ssa Paola Lucarelli

Prof. Avv. Marco Marinaro

Avv. Rossana Rovere

Prof. Alberto Maria Tedoldi"

**-(E) MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL LIBRETTO DELLA
PRATICA FORENSE PER LA CORREZIONE IN PERIODO
EMRGENZIALE
DA CONTENIMENTO COVID 19**

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia ritenuto necessario adottare modalità telematiche per deposito dei libretti della pratica professionale durante il periodo emergenziale:

- visto che la fase emergenziale conseguente all'epidemia da Covid- 19 si protrae dall'inizio di marzo 2020 ed è destinata a durare per un tempo che, al momento, non è ancora definibile, anche alla luce della sospensione dei termini processuali prorogata all'11 maggio 2020;

- ritenuto indispensabile assicurare la continuità delle attività connesse alla pratica forense per garantire la regolarità e il buon andamento delle attività amministrative ad essa connesse e per evitare qualsiasi possibilità di pregiudizio ai tirocinanti;

- considerato che è necessario adottare linee guida per lo svolgimento della pratica forense prevedendo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del DL 22 del 08.04.2020, esonero parziale dall'obbligo di frequentazione delle udienze e in relazione alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, durante il periodo emergenziale;

che, pertanto, è necessario in particolar modo regolamentare la fase del controllo da parte del Consiglio dell'esercizio effettivo, continuo e proficuo della pratica forense;

Tanto premesso, tenuta presente la legislazione nazionale e locale, con la quale sono stati disposti e limiti e restrizioni alla circolazione delle persone nonché allo

svolgimento dell'attività giudiziaria,

DELIBERA

di adottare le seguenti disposizioni per la durata del periodo emergenziale:

In caso di avvenuta scadenza del semestre ovvero qualora il semestre venga a compiersi nel periodo di sospensione e di vigenza delle indicate restrizioni, i Praticanti devono comunque fare vidimare libretto della pratica secondo le seguenti modalità:

a) il libretto dovrà essere compilato in ogni sua parte, con esclusione di quelle parti ritenute non dovute per effetto dell'esonero parziale di cui all'art. 6 del DL 22 del 08.04.2020, e andrà interamente scansionato, completo di eventuali allegati:

b) Il Dominus invierà dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata il libretto della pratica, scansionato, all'indirizzo pec della segreteria dell'ordine degli avvocati indicando nell'oggetto della PEC: il nominativo del tirocinante e il semestre oggetto di pratica svolto. Oltre ad allegare il libretto scansionato,

c) il Dominus dichiarerà e attesterà nel testo telematico (da remoto) essendo state affidate allo stesso attività a distanza, che sono state effettivamente svolte secondo modalità agili. Confermando inoltre il contenuto del libretto in ogni sua parte

d) i Componenti della commissione Pratica del COA di Reggio Emilia accerteranno la sussistenza delle condizioni che hanno determinato la riduzione del numero di presenze in udienza rispetto al minimo ordinariamente prescritto, così come indicato dall'art. 6 DL 22 del 08.04.2020 e procederanno alla correzione dei pareri, degli atti e alla valutazione della relazione (ove presente) del primo anno di pratica:

e) La verifica positiva del libretto e del semestre sarà comunicata dai Componenti della Commissione pratica, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, direttamente al Dominus e successivamente il personale del Consiglio dell'Ordine provvederà alle annotazioni di prassi.

L'eventuale esito negativo della verifica del semestre sarà prontamente relazionato al COA, che adotterà i provvedimenti conseguenziali

f) Successivamente, quando l'attività giudiziaria e quella amministrativa del Consiglio sarà regolarmente ripresa alla conclusione dell'emergenza sanitaria, il Dominus e il Praticante saranno invitati presso il Consiglio per depositare i documenti in originale e, previa esibizione della pec di esito positivo del semestre, per l'autentica da parte di un Consigliere.

Il Consiglio, inoltre, delibera di comunicare agli iscritti il contenuto della presente delibera circa le modalità della pratica durante il periodo emergenziale.

Di comunicare altresì che con DL n. 22 è stata sospesa la sessione d'esame per l'abilitazione alla professione forense per il 2020 nonché sono attualmente sospese le correzioni delle prove scritte.

13) DICHIARAZIONI CONTINUITA' PROFESSIONALE – AGGIORNAMENTI (REL. AVV. PORTA)

Il Consiglio manda al segretario di inviare la comunicazione già predisposta per coloro che non hanno ancora adempiuto, deliberando al contempo di rinviare il termine **al 30 giugno 2020**.

14) PROTOCOLLO TRIBUNALE MINORENNI BOLOGNA UDIENZE CIVILI (REL. AVV. TINELLI)

“Protocollo di intesa tra

Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, Procura della Repubblica presso

il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, URCOFER, Ordine degli Avvocati di Bologna per la gestione delle udienze civili presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020 e le successive delibere assunte in data 26 marzo 2020 ed il 1.4.2020 con specifico riferimento all'attività del Tribunale per i Minorenni, che raccomandano l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;

Letto il provvedimento organizzativo n.4/2020 redatto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 17.3.2020 per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020;

Letto l'art.83 comma 3 lettera a) D.L. 18/2020 che, per quanto concerne i procedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni, prevede che le

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nelle cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio, nonché all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (misura applicata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nei casi di violenza domestica in via analogica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.333 e 342 ter c.c.); Ritenuto opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" per la durata del periodo emergenziale;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Nel periodo di sospensione dei termini, come determinato dall'art.83 D.L. n.18/2020 o modifica-to da successive disposizioni normative e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, si pro-cederà tramite trattazione scritta ai sensi dell'art.83 lettera h D.L. n.18/2020 alla gestione delle udienze civili diverse da quelle di "prima comparizione", il cui svolgimento non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

2. A tal fine, il giudice con apposito provvedimento dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, assegnando un termine, eventualmente differenziato, per ciascuna parte, per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e/o conclusioni, nonché acquisendo - ove ritenuto necessario a fini istruttori ed entro un termine antecedente a quello concesso alle parti - informazioni aggiornate sulla condizione del minore e del nucleo presso il servizio sociale territorialmente

competente. La cancelleria provvede a comunicare., mediante posta elettronica certificata, il provvedimento ai difensori delle parti costituite e, ove richiesto nel provvedimento, al Servizio Sociale e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, il Giudice può: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo.

3. Il giudice, alla data fissata per l’udienza a trattazione scritta, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 2). Tale data costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale deve essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice: ove il giudizio non venga definito, il giudice deve pronunciare i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del procedimento, eventualmente fissando ulteriore udienza.

4. Il Servizio Sociale nel termine assegnato trasmette la relazione di aggiornamento sul minore mediante posta elettronica certificata non solo al Tribunale ma – in forza del provvedimento organizzativo n.4/2020 adottato dal Presidente del Tribunale in data 17.3.2020 e con le modalità e nei limiti ivi previsti – anche ai difensori delle parti costituite. Analogamente, i difensori depositano mediante pec nel termine assegnato ai sensi del punto n.2) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta”, contenenti istanze e conclusioni.

5. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta deve essere attestato dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

6. Le udienze civili di prima comparizione e quelle che, a prescindere dalla fase

e grado, richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti nei procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio, nonché all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari nelle fattispecie di violenza domestica, saranno svolte "da remoto" ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020.

7. In tali casi, prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette (7) giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

8. Laddove è parte necessaria del procedimento di adottabilità o di volontaria giurisdizione anche il tutore pubblico del minore ed in tutti i casi in cui si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali, di neuropsichiatria infantile o dei servizi socio sanitari specialistici, così come del consulente tecnico a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità previste al punto 12.

9. I procuratori delle parti, entro i cinque giorni (5) precedenti la data dell'udienza, faranno sapere se i loro assistiti saranno in grado di effettuare un collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario chiederanno che i lo-ro assistiti siano invitati a presentarsi al fine di partecipare all'udienza da remoto presso la sede del servizio sociale più vicina ed attrezzata per la

videoconferenza o, in mancanza, in Tribunale, ove sarà allestita apposita postazione ed ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

10. I procuratori delle parti comunicheranno, nello stesso termine di cinque giorni (5) precedenti la data dell'udienza, se è necessaria la presenza di un interprete a favore del proprio assistito o dei propri assistiti. In tal caso, l'interprete assisterà la parte mediante collegamento da remoto o da apposita postazione nell'aula di udienza o presso la sede del servizio sociale più vicina ed attrezzata per la videoconferenza; se presenzierà accanto alla parte o agli altri partecipanti all'udienza, avrà cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

11. I termini di cui al punto 7, 9 e 10 si intendono riferiti esclusivamente alle comunicazioni concernenti le modalità operative di svolgimento da remoto di udienze già fissate con le forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa.

12. L'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile ed indifferibile. In tali casi, l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi. Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

13. I procuratori delle parti depositeranno via pec nel fascicolo una nota contenente gli indirizzi mail di posta ordinaria e PEC attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di mal-funzionamento dell'applicativo

utilizzato. Il cancelliere e, ove occorra, il giudice potranno utilizzare sia l'indirizzo mail ordinario sia l'indirizzo di posta elettronica certificata in via alternativa ed equivalente, ovviamente al solo fine di organizzare l'udienza da remoto e di assicurare la regolare partecipazione dei difensori e delle parti personalmente.

14. Circa le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020, nel verbale di udienza il giudice: a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; c. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento; d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza; f. la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione

di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito ; g. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio; h. al termine dell'udienza il giudice inviterà i pro-curatori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi; i. il giudice dà lettura del verbale di udienza.

15. Per quanto riguarda la trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero per le sue istanze, pareri e conclusioni, vengono mantenute le attuali modalità, in quanto già conformi alle precauzioni igieniche disposte dalle autorità competenti, in attesa di valutare anche modalità di digitalizzazione di questa fase anche al termine dell'emergenza sanitaria in corso.

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 14 aprile 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo i Magrif dott.ssa Carmela Italiano (Tribunale) e dott. Emiliano Arcelli (Procura), l'avv. Mauro Cellarosi (Presidente URCOFER), l'avv. Stefania Tonini e l'avv. Ercole Cavarretta (Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna), che hanno

partecipato alla stesura del predetto Protocollo di Intesa all'esito delle riunioni del 27.3.2020 e del 3.4.2020.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, ai Servizi Sociali del Territorio dell'Emilia Romagna.

Bologna – Ravenna, 3 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Giuseppe Spadaro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Silvia Marzocchi

IL PRESIDENTE DELL'URCOFER

Avv. Mauro Cellarosi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA

Avv. Italia d'Errico”

Prende la parola l'avvocato Marta Rovacchi la quale osserva che al punto 12 del Protocollo di cui sopra, fra i vari soggetti destinatari dell'ascolto del minore presso il Tribunale, manca la previsione del caso in cui il Minore sia presso la famiglia affidataria; inoltre, considerate le distanze geografiche presumibili tra il domicilio effettivo del minore ed il Tribunale dei Minorenni a Bologna, andranno esaminate le modalità concrete di svolgimento di tale incombenza nel rispetto delle restrizioni alla mobilità governative e regionali.

Alle ore 18,00 si allontana l'avv. Preite.

15) PROTOCOLLO UDIENZE TRIBUNALE RIESAME BOLOGNA (Rel.

Avv. BEIFIORI)

“UDIENZE DI RIESAME

PROTOCOLLO condiviso da

TRIBUNALE ORDINARIO DI X

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI X

UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI ORDINI FORENSI DELL’EMILIA –

ROMAGNA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Camera penale di X

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di XX

e con la Questura di X

il Comando CC di X

il Comando GdF di X

Visto il D.L. n. 11 dell’8.3.2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D..L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

Considerato che l’art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che, ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene,

n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020,, la partecipazione a qualsiasi udienza

delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i

luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all’udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze del tribunale della libertà di cui agli artt. 309, 310, 324 c.p.p. vengono condotte in alternativa attraverso sistemi di collegamento da remoto ovvero nelle forme ordinarie secondo la richiesta della difesa.

Ove il collegamento da remoto risulti non possibile per qualsiasi causa, l’udienza verrà tenuta nelle forme ordinarie nella stessa data fissata e verrà celebrata concedendo un congruo tempo per consentire alle parti di raggiungere il tribunale di Bologna.

2. Le istanze di riesame e di appello dovranno pervenire via PEC alla cancelleria del riesame dalle _____ alle ore _____ dei giorni da lunedì a _____; istanze inoltrate in orario successivo a quello finale indicato s’intenderanno pervenute alle ore _____ del giorno seguente.

Le istanze dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria da utilizzare ai fini della celebrazione delle udienze da remoto e di PEC da impiegare per le notifiche e l’invio degli atti.

3. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, ivi comprese le forze dell’ordine coinvolte nel presente protocollo e l’avvocatura.

Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

4. La partecipazione dell'indagato/imputato all'udienza sarà autorizzata dal Presidente della Sezione Impugnazioni Cautelari Penali secondo le vigenti norme del c.p.p. Nei casi di indagato/imputato ristretto agli arresti domiciliari o assoggettato ad altra misura o libero che intenda partecipare all'udienza e che venga autorizzato, sarà cura della difesa darne tempestiva comunicazione onde consentire la partecipazione da remoto presso il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza da remoto. Resta ferma la possibilità per il difensore di chiedere che l'indagato/Imputato possa partecipare all'udienza dallo studio del difensore.

4. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'indagato/l'imputato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato/l'imputato risulti ristretto in carcere.

6. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'indagato/l'imputato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il

contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato/l'imputato. A tal fine, il Presidente del Collegio potrà provvedere ad escludere momentaneamente dalla partecipazione i componenti del Collegio.

7. Il Presidente del Collegio, i giudici ed il cancelliere parteciperanno all'udienza dalle rispettive stanze presenti in tribunale.

8. Le procure della Repubblica e le aa.gg. procedenti trasmetteranno gli atti relativi alle istanze di riesame e di appello a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC alla cancelleria del tribunale della libertà nell'orario compreso tra le _____ e le _____ dei giorni da lunedì a _____; nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria, la cancelleria del tribunale del riesame attesterà in forma scritta l'ora ed il giorno di arrivo degli atti nella casella di posta elettronica del tribunale del riesame; l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo degli atti al tribunale del riesame sarà inviata al difensore insieme all'avviso di fissazione dell'udienza; la cancelleria del riesame provvederà ad inoltrare gli atti, a mezzo PEC, al difensore, onde consentire l'accesso agli stessi. La richiesta di impugnazione vale- a tal fine - anche come richiesta di accesso e di trasmissione degli atti. L'invio degli atti al difensore a mezzo PEC avverrà soltanto ai fini della consultazione e della visione. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

Nel caso in cui gli uffici giudiziari procedenti non siano in condizione di inviare gli atti a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC, in quanto contenenti files non trasmissibili per tipo o dimensione oppure per motivi tecnici, il deposito avverrà nelle forme ordinarie; la cancelleria avviserà il difensore dell'impossibilità di trasmissione degli atti a mezzo posta ordinaria ovvero a mezzo PEC. In ogni caso, il deposito avverrà nelle forme ordinarie ove la dimensione dei

files da trasmettere sia superiore a 15 MB.

Resta ferma la possibilità degli uffici di Procura di trasmettere gli atti al tribunale del Riesame anche mezzo TIAP, ferma restando l'obbligatorietà della trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria ovvero a mezzo PEC.

Con le stesse modalità la cancelleria del tribunale del riesame invierà al difensore atti d'indagine, trasmessi successivamente dal p.m.; parimenti provvederà a trasmettere al p.m. le produzioni trasmesse dalla difesa prima dell'udienza.

Per gli atti trasmessi a mezzo PEC ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, la cancelleria del riesame provvederà a stampare gli stessi nel caso in cui il numero di pagine non sia superiore a 150 e a memorizzarli su supporto informatico nel caso in cui eccedano tale limite.

9. Gli avvisi di fissazione dell'udienza camerale conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

10. Il Presidente del Collegio stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza e verificherà il funzionamento dell'eventuale canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato/imputato.

11. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato/imputato difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso

l'indagato/l'imputato). Le parti (difensore e PM) dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

Il Presidente del Collegio, al momento dell'apertura dell'udienza, richiede una esplicita dichiarazione al difensore ed al PM sull'assenza di soggetti estranei all'udienza.

12. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Collegio e di tutte le parti processuali.

13. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Presidente potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal tribunale e dagli altri interlocutori.

14. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.

15. Il dispositivo della decisione sarà notificato, a mezzo SNT, dalla cancelleria alle parti.

ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il difensore è invitato a ad installare sul proprio PC il programma TEAMS:

<https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app>

ovvero ad utilizzare il software nella versione browser, con invito a fare uso del

browser Chrome ovvero Microsoft Edge.

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams."

Il Consiglio ratifica il testo e manda al Presidente di apportare le modifiche che verranno eventualmente concordate.

Il Consiglio si riconvoca per il giorno 20 aprile 2020 ad ore 15,00.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE

Avv. Celestina Tinelli

IL SEGRETARIO

Avv. Franca Porta